



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA  
GAMOIA' VA PALAI EN BERSNTOL  
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME -  
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI  
VIGNOLA FALESINA*

**DELIBERAZIONE N. 002  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza di convocazione ordinaria**

**Seduta Pubblica**

**OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE IMIS PER L'ANNO 2021.**

---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTISEI** del mese di **GENNAIO**, alle ore 20.00 in modalità di videoconferenza, come da decreto sindacale n. 1789 del 12/06/2020, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

- 1 - MOAR FRANCO - SINDACO
- 2 - BATTISTI LAURA
- 3 - BOCHER PATRIZIA
- 4 - LENZI RENZO
- 5 - MOAR DIEGO
- 6 - MOLTRER STEFANO
- 7 - PETRI ANNAMARIA
- 8 - PETRI ANDERLE INGRID
- 9 - PILLER KARIN ANITA
- 10 - TOLLER ADOLFO
- 11 - TOLLER ENRICO
- 12 - TOLLER NADIA

**assente giustificato**

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Moar Franco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al punto 2 dell'ordine del giorno.

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 183, terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/01/2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to dott. Battisti Oliviero

Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2021

**OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE IMIS PER L'ANNO 2021.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relazione:

Gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 14/2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 3 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo.

Uno degli elementi di maggiore novità dell'IM.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.MU.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di "immobile" come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la "forbice" di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Il legislatore provinciale è intervenuto in più occasioni in modifica della L.P. 14/2014 e da ultimo, con riferimento all'anno di imposta 2020, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, ha introdotto le lettere *e quater* e *e quinquies* all'art. 8, comma 2, dando pertanto la possibilità ai Comuni di rivedere la politica tributaria in tema di IM.I.S. anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 36/1993. In tale occasione con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 di data 29.7.2020 è stata prevista una riduzione rispetto alle aliquote standard, per il solo anno di imposta 2020, del 3 per mille per i fabbricati censiti nelle categorie C1 (negozi) e D2 (alberghi).

Le aliquote approvate per l'anno di imposta 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.7.2020 sono state quindi le seguenti:

Tipologia immobile	Aliquota 2020 per mille
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,5
	+ detrazione € 328,67
fabbricati in uso gratuito ai sensi art. 5 comma 1 lett b) del Regolamento comunale IMIS	0
altri fabbricati ad uso abitativo	6,5
fabbricati di cui alle categorie catastali C1	1
fabbricati di cui alle categorie catastali D2	1
fabbricati di categoria catastale C3, D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	4
fabbricati strumentali all'attività agricola	1
	+ deduzione € 1,500,00
tutte le altre categorie catastali	6
aree fabbricabili	6

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 ha confermato anche per il 2021 le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

La legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) è intervenuta sugli articoli 5, 7, 8 e 14 della L.P. 14/2014 confermando per il 2021 quanto previsto nei precedenti anni di imposta ed in particolare le aliquote standard che risultano pertanto essere le seguenti:

1. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
2. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
3. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;
4. lo 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;
5. lo 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;
6. lo 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è confermata in € 1.500,00=;
7. lo 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) come modificato da ultimo con la deliberazione n. 72 dd. 26 gennaio 2018 della Giunta Provinciale;
8. lo 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis);
9. lo 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;

10. lo 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%);
11. lo 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate.

Come sopra già evidenziato, il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla. Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%. Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa anche una deduzione applicabile alla rendita catastale non rivalutata pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta

Per l'anno di imposta 2021 si ritiene di adottare il quadro delle aliquote 2019, già preso come base per il 2020 poi aggiornato per alcune categorie di fabbricati.

Per i fabbricati di categoria C1 (negozi) e D2 (alberghi) torna ad essere applicata l'aliquota 2019 agevolata rispetto a quella standard.

Il quadro delle aliquote IMIS 2021 risulta quindi essere il seguente:

Tipologia immobile	Aliquota 2021 per mille
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,5 + detrazione € 328,67
fabbricati in uso gratuito ai sensi art. 5 comma 1 lett b) del Regolamento comunale IMIS	0
altri fabbricati ad uso abitativo	6,5
fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9	4
fabbricati strumentali all'attività agricola	1 + deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	6
aree fabbricabili	6

Tutto ciò premesso:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 e ss.mm. recante la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20.12.2018 e s.m.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

-il vice segretario - parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

-il responsabile del servizio finanziario - parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

con n° 11 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

## **DELIBERA**

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2021:

Tipologia immobile	Aliquota 2021 per mille
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6, A7, fattispecie assimilate e loro pertinenze	0
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e loro pertinenze	3,5
	+ detrazione € 328,67
fabbricati in uso gratuito ai sensi art. 5 comma 1 lett b) del Regolamento comunale IMIS	0
altri fabbricati ad uso abitativo	6,5
fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9	4
fabbricati strumentali all'attività agricola	1
	+ deduzione € 1.500,00
tutte le altre categorie catastali	6
aree fabbricabili	6

2. di determinare nell'importo di € 328,67 la detrazione per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso;
3. di fissare in € 1.500,00 l'importo della deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati strumentali all'attività agricola;

4. di dare atto che le aliquote e detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FRANCO MOAR

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL VICESEGRETARIO  
dott. OLIVIERO BATTISTI

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi quarto comma dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018

Lì, 26.01.2021

IL VICESEGRETARIO  
F.to dott. OLIVIERO BATTISTI